

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO

PER LA REALIZZAZIONE DEL “NUOVO POLICLINICO DI PALERMO”

CIG:

CUP:

Atto deliberativo n. del

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo

(A.O.U.P.), C.F./P.Iva n. 05841790826, rappresentata dal suo Direttore Generale pro

tempore Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nata a il do-

miliata per il presente atto presso la sede dell'A.O.U.P., Via del Vespro n. 129, (in

seguito il “Committente”)

e

Il Prof./Avv. , domiciliato in , via

, nato a il

C.F./P.I. individuato quale Esperto in

giusta deliberazione n. del .

L'AOUP e l'Esperto nel seguito saranno anche indicati singolarmente anche come la

“Parte” e congiuntamente come le “Parti”

con la presente scrittura privata si disciplina quanto segue

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente Disciplinare le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:

a. “Background”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima dell'avvio dell'attività oggetto del presente Disciplinare.

b. "Sideground": indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Disciplinare, ma non in esecuzione di esso.

c. "Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale": indica tutti i diritti disciplinati dal D. Lgs. n. 30, del 10 febbraio 2005 e successive modificazioni (Codice di Proprietà Industriale, o per brevità C.P.I.) con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, a disegni e modelli, alle invenzioni, ivi incluse quelle biotecnologiche, ai modelli di utilità, alle topografie dei prodotti, alle informazioni aziendali riservate (know how), ai segreti commerciali, nonché tutti i diritti disciplinati dalla L. n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) con riguardo alle opere dell'ingegno di carattere creativo, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale (Diritti di Proprietà Intellettuale).

d. "Risultato": indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione delle attività in cui si concretizzerà il presente Disciplinare e in ragione di esse.

Articolo 2 – Oggetto

1. L'A.O.U.P. affida all'Esperto, previa liberatoria se dovuta da parte dell'Amministrazione di appartenenza, l'incarico di:

a) Fornire supporto nell'ambito delle proprie competenze al RUP, in merito agli aspetti inerenti l'attività di: _____ con riferimento alla realizzazione del Nuovo Policlinico nell'area individuata. In particolare, l'Esperto, a seguito di un'approfondita analisi delle tematiche di propria pertinenza – con riferimento

alle previsioni contenute nel Documento di Indirizzo alla Progettazione – valuterà le condizioni per la realizzabilità dell’opera e fornirà al RUP:

1. indicazioni generali e specifiche;

2. i passaggi procedurali da seguire, al fine di predisporre la documentazione necessaria da sottoporre agli enti competenti per l’ottenimento di pareri, autorizzazioni e nulla osta, oppure per la formulazione di eventuali richieste di integrazione documentale.

b) Fornire supporto specialistico durante le attività relative alla fase di indirizzo alla progettazione. L’Esperto parteciperà attivamente ai lavori del Tavolo Tecnico in tutte le fasi del procedimento, offrendo al RUP valutazioni e contributi tecnici pertinenti alle proprie competenze, con l’obiettivo di garantire soluzioni efficaci e coerenti con gli obiettivi dell’Amministrazione.

A tal fine, assicurerà la propria presenza durante le sessioni della procedura di gara (e.g. Dialogo Competitivo). Il RUP, ove compatibile con le esigenze organizzative, terrà conto della disponibilità dell’Esperto nella definizione del calendario dei lavori.

c) Fornire supporto specialistico all’attività di validazione, da parte del RUP, del progetto di fattibilità tecnico-economica e, successivamente, del progetto esecutivo.

In particolare, l’Esperto dovrà affiancare il RUP per le attività di propria competenza, contribuendo allo svolgimento dell’istruttoria finalizzata a evidenziare tutti gli elementi utili per valutare l’opportunità di procedere alla validazione di ciascun livello progettuale.

Articolo 3 - Responsabile aziendale

1. L'Esperto svolgerà la prestazione sotto la direzione ed a supporto del Responsabile Unico di Progetto (RUP), cui compete il compito di coordinamento del Tavolo tecnico, la responsabilità del suo funzionamento e dei rapporti con la Stazione Appaltante. La sottoscrizione del RUP è apposta per assenso sul presente atto.

2. L'A.O.U.P. indica il RUP quale referente aziendale per i rapporti con l'Esperto inerenti al presente Disciplinare; l'eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente all'Esperto per iscritto.

3. Tutte le comunicazioni e la documentazione concernente il presente Disciplinare dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:

- per il Committente: ing. Giuseppe Madonia – Responsabile UO Nuove Opere – Via del Vespro, 129 – Palermo, tecnico@cert.policlinico.it;

- per L'Esperto: _____, come generalizzato in premessa,
PEC: _____;

Articolo 4 – Corrispettivo economico

1. Il corrispettivo economico per le prestazioni di cui all'art. 2, non potrà eccedere la soglia di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 e, comunque, in relazione al sistema di affidamento sarà contenuto entro il limite previsto dall'art.50 comma 1, lett. b) del medesimo Codice dei Contratti.

2. Il Committente, per le prestazioni di cui all'art. 2, riconosce all'Esperto un corrispettivo economico assimilato a quello calcolato in base all'art.11 del DM 182/2002 per gli onorari a vacazione e tabellari dei CTU, sulla base:

a) del valore stimato della progettazione pari a 15.779.543,25 €;

b) degli scaglioni di calcolo tabellare;

c) del numero di ore di vacanze stimate in relazione all'impegno richiesto;

Il compenso secondo DPR 115/2002 sarà composto da una quota di onorario a vacanza e di una quota di onorario tabellare, quest'ultimo definito secondo la seguente tabella:

Per la definizione dell'onorario a vacanza si fa riferimento alla stima di tempi e di attività prevista dal RUP per:

1. I lavori di ciascuna sessione avranno una durata media di due ore, salvo necessità che richiedano maggiori tempi concordati ed accettati da tutti i componenti;

2. Il RUP può effettuare una convocazione parziale del Tavolo, qualora ritenga non necessarie alcune professionalità nella specifica fase tecnica;

Articolo 5 – Schema Organizzativo per riconoscimento corrispettivi

1. Convocazione e partecipazione. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) con-voca formalmente l'Esperto tramite comunicazione scritta (email PEC o altro canale ufficiale) con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso, salvo speciale e concreta urgenza documentabile.

La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno del Tavolo di lavoro.

La partecipazione dell'Esperto è registrata attraverso un elenco firme presente a ogni seduta.

2 Verbale di riunione. Nel corso di ogni seduta viene redatto un verbale firmato dal RUP e dall'Esperto.

Nel verbale si attesta la presenza dell'Esperto e la durata dell'incontro.

Le fatture dovranno essere inviate all'U.O.C. Area tecnica dell'A.O.U.P. .

Articolo 6 - Verifica e autorizzazione al pagamento

L'Esperto è tenuto a redigere ogni 6 mesi un documento sintetico a consuntivo dell'attività svolta durante il periodo di attività, per il quale emetterà regolare fattura elettronica relativa al periodo di riferimento.

Il compenso del servizio affidato verrà liquidato, al termine del periodo di riferimento, dopo il rilascio a cura del RUP, del certificato di regolare esecuzione ovvero a seguito della verifica della regolarità di partecipazione e la correttezza della documentazione prodotta.

Il compenso sarà liquidato, previa verifica della regolarità contributiva dell'Esperto (DURC, Cassa previdenziale se previsti).

Ogni pagamento è documentato e archiviato ai fini di controllo.

Il Pagamento sarà disposto entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura elettronica che, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 205/2017, sarà inviata attraverso il "Nodo Smistamento Ordini".

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. ; per mancato assolvimento di tali obblighi il l'A.O.U.P. procede alla risoluzione contrattuale di diritto ai sensi del co. 8 del medesimo art. 3 della medesima Legge.

Articolo 7 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

1. Qualora sia necessario, l'Azienda consentirà all'Esperto incaricato dello svolgimento delle attività l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge, della propria regolamentazione interna ed in conformità alla normativa in materia di protezione, salute e sicurezza applicabile. L'Esperto nell'esercizio della propria attività garantisce copertura assicurativa relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile.

Articolo 8 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Disciplinare, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di

propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

2. Le Parti sono responsabili per il rispetto, nei locali di pertinenza Aziendale, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i..

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, le Parti dichiarano di essere in possesso di esauritiva formazione ed informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rispettare il corretto utilizzo delle attrezzature nonché di essere a conoscenza delle procedure di lavoro e di gestione dell'emergenza.

4. Sarà impegno dell'A.O.U.P. fornire all'Esperto le informazioni relative ai rischi specifici ove presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione. Ogniqualvolta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi, sarà compito della Parte ospitante aggiornare le informazioni di cui sopra, comunicandole all'Esperto.

5. L'AOUP si impegna a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dal Disciplinare alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. L'Esperto è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui al Disciplinare, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori.

Articolo 9 – Diritti delle Parti sui Risultati

1. L'Esperto concede espressamente all'A.O.U.P. il diritto gratuito e irrevocabile di utilizzazione e divulgazione dei dati e delle informazioni contenute nelle eventuali

relazioni tecniche elaborate in esecuzione del presente Disciplinare. L'Esperto rinuncia al diritto di utilizzazione e divulgazione dei dati e delle informazioni contenuti in tali relazioni a scopo scientifico e didattico. Resta fermo il rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all'art. 10., e di riservatezza.

Articolo 10 - Disciplina del Background e del Sideground

1. Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground e le Parti convengono che nulla di quanto previsto nel presente Disciplinare implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione ad essi.

2. Fermo restando quanto disposto al co. 1, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente Disciplinare e per l'esecuzione delle attività in esso previste. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente Disciplinare, con espresso divieto di sub-licenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

3. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

Articolo 11 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Il presente Disciplinare non conferisce alle Parti alcun diritto di utilizzare alcun segno distintivo dell'altra Parte.

2. L'utilizzo del segno distintivo dell'A.O.U.P. potrà essere concesso solo previa autorizzazione scritta della medesima, secondo le modalità disciplinate nella regolamentazione interna applicabile.

Articolo 12 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Disciplinare, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Disciplinare e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Disciplinare;

- ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;

- a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salvo le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Disciplinare, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;

- a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Disciplinare, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente Disciplinare e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Disciplinare.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:

- quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;

- le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Disciplinare, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causate da fatto illecito o non siano state comunque espressamente vietate dalla Parte che le abbia comunicate, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

- le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività svolta;

- le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

- le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, la normativa riguardante la protezione dei dati personali ed in particolare il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR").

2. Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie finalità perseguite con il presente Disciplinare, si configurano quali Titolari autonomi del trattamento e si impegnano a fornire agli interessati, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, tutte le informazioni riguardanti i trattamenti da ciascuna operati.

Articolo 14 – Durata

1. L'incarico per l'espletamento del servizio affidato, sarà in vigore fra le Parti a far data dalla sottoscrizione del presente disciplinare, e per un periodo massimo di mesi 25 o comunque fino alla conclusione della fase di progettazione esecutiva.

Articolo 15 – Recesso e risoluzione

1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Disciplinare nei casi previsti dalla legge o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 30 giorni.

2. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, L'A.O.U.P. è obbligato nei confronti dell'Esperto a corrispondere quanto dovuto per l'attività svolta, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso, unitamente alla trasmissione della relativa documentazione di attestazione dell'attività svolta.

3. L'A.O.U.P. deve recedere dal presente contratto, nel caso in cui l'Esperto non rispetti le scadenze perentorie fissate, non raggiunga gli obiettivi o incorra in gravi errori di valutazione che pregiudichino gli interessi dell'A.O.U.P.;

4. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Disciplinare si risolve di diritto nei seguenti casi:

a. Violazione degli obblighi di riservatezza;

b. Inadempimento o mancato pagamento del Committente;

c. Impossibilità definitiva dell'obbligazione, anche dovuta a cause di forza maggio-re.

La Parte interessata dovrà comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l'inten-zione di avvalersi della presente clausola. Resta inteso che, in caso di risolu-zione per inadempimento dell'Esperto, quest'ultimo sarà tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dall'A.O.U.P., al riconoscimento del maggior danno da quest'ultima patito.

Articolo 16 - Clausola di forza maggiore

1. Nessuna delle Parti sarà reciprocamente responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da ritardi o inadempienze nell'esecuzione totale o parziale dei propri obblighi contrattuali, qualora tali ritardi o inadempienze derivino da un evento di forza maggiore o ad altri eventi, occorrenze o cause comunque al di fuori del proprio controllo e ad esse non imputabili.

2. In particolare, ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla sua volontà.

3. La Parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà dare, con lettera rac-comandata A/R o PEC, all'altra Parte il verificarsi delle circostanze di forza maggiore. In tal caso il Disciplinare potrà essere risolto ai sensi dell'articolo precedente.

Articolo 17 – Legge applicabile e controversie

1. Il presente Disciplinare è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espres-samente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in ma-

teria, in quanto compatibili. Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Disciplinare, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.

2. Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente Disciplinare è definita amichevolmente tra le Parti.

3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Disciplinare, è il foro di Palermo.

Articolo 18– Registrazione e spese

1. Il presente Disciplinare è stipulato mediante scrittura privata ed apposizione di firma digitale delle Parti.

2. Il presente Disciplinare è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

3. Le spese di bollo inerenti al presente Disciplinare sono a carico dell'Esperto.

Pur essendo le clausole del presente Disciplinare frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 4 (Corrispettivo economico), 7 (Diritti delle Parti sui Risultati), 8 (Disciplina del Background e del Side-ground), 9 (Utilizzo dei segni distintivi delle Parti), 10 (Riservatezza), 12 (Durata e proroga), 13 (Recesso e risoluzione), 14 (Clausola di forza maggiore), 15 (Legge applicabile e Controversie).

Palermo, _____

Per l'Azienda Universitaria Ospedaliera Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo

IL DIRETTORE UOC AREA TECNICA (Dott.ssa Giovanna Milisenda)

IL RUP – RESPONSABILE UO NUOVE OPERE (Ing. Giuseppe Madonia)

PER L'ESPERTO

(_____)